

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 64

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAGA, MICILLO, VIGNAROLI, TERZONI, ZOLEZZI

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Che l'Italia sia un Paese in una situazione di dissesto idrogeologico è oramai universalmente risaputo. Dopo ogni precipitazione (sempre meno frequenti, ma sempre più intense e abbondanti a causa della tropicalizzazione del nostro clima) assistiamo quasi impotenti e inermi a tragedie e drammi che colpiscono persone e infrastrutture. Il nostro Paese, più di ogni altro in Europa, è, infatti, caratterizzato da un terreno fragile con un sottosuolo giovane e una morfologia unica nel suo genere ed è densamente abitato. La recrudescenza e l'ineluttabilità di fenomeni di dissesto idrogeologico, connessi ai drammatici e repentini cambiamenti climatici e alla dissennata gestione del territorio, stanno mettendo in ginocchio il nostro Paese.

Gran parte del territorio italiano vive in uno stato di costante emergenza: in base al Rapporto dell'Istituto superiore per la pro-

tezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 2015, le aree a rischio di frana e alluvione coinvolgono ben 7.145 comuni (pari all'88,3 per cento dei comuni italiani) e riguardano una superficie di 47.747 chilometri quadrati, pari al 15,8 per cento della superficie nazionale. Inoltre la crescente pressione antropica esercitata dall'uomo, oltre agli interessi meramente speculativi, hanno spinto a edificare in aree non sicure ed esposte ai citati fenomeni distruttivi.

Se aggiungiamo a tutto questo che l'Italia non è solo un Paese geologicamente fragile ma anche uno dei Paesi europei con il più alto rischio sismico, appare chiaro che è necessario e non più procrastinabile intervenire per stimolare l'avvio di un programma di interventi diffusi su tutto il territorio. Il rischio sismico si determina in base alla combinazione di tre fattori, pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, e rap-

presenta la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). La vulnerabilità e l'esposizione sono i due fattori che la presente proposta di legge individua come *target* dell'intervento normativo. Per vulnerabilità sismica si intende infatti la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.

Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. L'esposizione riguarda non solo la vita umana ma anche il patrimonio storico, artistico e monumentale. Intervenire su quest'ultimo elemento significa innanzitutto fare informazione, diffondere le corrette norme di comportamento in caso di sisma e avere consapevolezza dei beni esposti.

Per anni si è assistito a un'evidente incapacità della politica nazionale e delle amministrazioni locali di fare fronte ai problemi connessi al rischio di dissesto idrogeologico e ai fenomeni sismici; anzi, sono state proprio alcune scelte di mala politica che hanno reso ancora più fragile e indifeso il nostro territorio. È quindi arrivato il momento in cui il Parlamento si svegli da questo torpore decennale e, senza più procrastinare, prenda scelte serie che possano almeno in parte rimediare agli errori commessi in passato al fine di garantire un corretto adattamento della società moderna alle naturali dinamiche geologiche e geomorfologiche alle quali è soggetto il nostro territorio.

È ormai riconosciuto quanto sia complesso riuscire a fronteggiare i rischi e i danni causati da questa tipologia di fenomeni e come tutto ciò metta in ginocchio in prima battuta proprio gli enti locali, che si trovano a dover far fronte sempre più spesso a situazioni di emergenza con risorse limitate, ridotte anche dalla pressante limitazione del meccanismo del patto di stabilità interno. Nello specifico la presente proposta di legge si prefigge per prima cosa di esentare gli enti territoriali dai vincoli del patto di stabilità interno per fronteggiare le spese

per interventi di messa in sicurezza, manutenzione, consolidamento e rimboschimento di aree esposte a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici pubblici, al fine di agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, minimizzare gli impatti sulla popolazione e prevenire il verificarsi di eventi calamitosi che, nella prospettiva della riparazione del danno, richiedono l'attivazione di risorse finanziarie ben più ingenti.

Il secondo obiettivo della presente proposta di legge è di prevedere incentivi fiscali per chi, investendo in sicurezza sismica e idrogeologica, rende meno esposti a tali rischi i propri beni immobili, siano essi edifici, infrastrutture viarie, terreni o manufatti di altro genere, favorendo il ruolo dei privati nello sviluppo di una strategia integrata per la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e per la tutela del territorio. È dimostrato che interventi di manutenzione puntuali sul territorio rappresentano un'importante forma di risparmio in confronto a quanto si spende oggi per operare in regime di emergenza. Dati riferiti al triennio 2010-2012 parlano di una spesa sostenuta per porre rimedio ai danni provocati dal dissesto idrogeologico pari a 7,5 miliardi di euro, ossia una media di 2,5 miliardi di euro all'anno. I benefici degli interventi di manutenzione poi si moltiplicano grazie a un considerevole risparmio nel medio e lungo periodo.

Contestualmente, con la presente proposta di legge si prevede di riorganizzare un sistema capillare di competenze tecnico-scientifico che copra tutto il territorio nazionale. Nello specifico si propone di istituire la Rete dei servizi geologici d'Italia (RESGEI) con al vertice il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia (già istituito presso l'ISPRA) e con molteplici ramificazioni territoriali: un ufficio geologico regionale per ogni regione e uffici geologici territoriali che assicurino un pieno e funzionale presidio del territorio. I presentatori di questa proposta di legge sono fermamente convinti che un simile si-

stema a rete, con diversi livelli territoriali, sia propedeutico a una gestione del territorio resiliente e coerente in ogni sua sfaccettatura e dia una risposta efficace alle carenze progettuali che spesso sono

riscontrate in vecchie e nuove opere di mitigazione del dissesto, al groviglio burocratico e alla disconnessione tra diversi livelli amministrativi in tema di gestione delle emergenze.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di avviare sul territorio nazionale un diffuso ed efficiente processo di mitigazione dei rischi sismici, idraulici e idrogeologici la presente legge:

a) incentiva e agevola interventi strutturali e non strutturali da parte di privati e di enti territoriali;

b) riorganizza le competenze in materia di dissesto idrogeologico degli organi territoriali;

c) introduce disposizioni atte a garantire che i nuovi interventi e la programmazione ordinaria degli enti territoriali siano effettuati in base alle conoscenze tecnico-scientifiche più avanzate e aggiornate in materia.

ART. 2.

(Detrazione dall'imposta lorda).

1. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a tale data, per tutti gli interventi previsti dall'articolo 4 della presente legge, nonché per tutte le spese sostenute per gli oneri di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche,

delle perizie e delle certificazioni previste dalla presente legge.

2. Nel caso in cui gli interventi previsti dall'articolo 4 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione di cui al presente articolo si tiene conto anche delle spese sostenute in tali anni.

3. Sono altresì comprese nell'importo detraibile di cui al presente articolo le spese sostenute per gli interventi previsti dall'articolo 4 realizzati dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano relative a interventi il cui inizio lavori sia effettivamente avvenuto entro tale data.

4. La detrazione di cui al presente articolo è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, fino a un limite massimo di detrazione pari a 200.000 euro.

5. In caso di alienazione a qualsiasi titolo del bene immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi previsti dall'articolo 4, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, al contribuente che ha conseguito la proprietà del bene. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto del beneficio fiscale spetta, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

6. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con ulteriori eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente.

7. Le spese per gli interventi di cui all'articolo 4 sono detraibili solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) riguardano interventi che il contribuente ha effettuato su beni immobili di cui sia proprietario, nudo proprietario o di cui abbia un diritto reale di godimento o che occupi a titolo di locazione o comodato;

b) sono comprovate sia da fatture o da altri documenti validi e regolari sotto il

profilo fiscale, sia da ricevute di bonifici bancari attestanti inequivocabilmente l'effettivo e regolare pagamento;

c) gli interventi ai quali le spese afferiscono sono stati effettuati in presenza e in conformità delle autorizzazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

d) la riduzione della vulnerabilità o della pericolosità idrogeologica o sismica degli interventi è asseverata dalla relazione di un professionista esperto e abilitato.

ART. 3.

(Esclusione delle spese per la mitigazione dei rischi geologici dal saldo del patto di stabilità interno degli enti pubblici locali e territoriali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a tale data, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici locali e territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per tutti gli interventi previsti dall'articolo 4, comprese le spese sostenute per gli oneri di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, delle perizie e delle certificazioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti di cui al comma 1 le spese sostenute da tali enti per gli interventi previsti dall'articolo 4 successivamente al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano relative a interventi il cui inizio lavori sia effettivamente avvenuto entro tale data.

3. Sono inoltre escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti di cui al comma 1 le spese sostenute da tali enti, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'organizzazione e l'operatività

della Rete del servizio geologico d'Italia di cui all'articolo 7.

ART. 4.

(Tipologie di intervento ammesse).

1. Gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente capo sono i seguenti:

a) realizzazione, approfondimento e aggiornamento dei quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, a una più oculata pianificazione territoriale o alla valutazione della sicurezza di edifici o di opere infrastrutturali;

b) realizzazione, aggiornamento e diffusione dei piani di emergenza previsti dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

c) progettazione, installazione, manutenzione e gestione di sistemi di allertamento e di monitoraggio:

- 1) della sismicità;
- 2) dei fenomeni di dissesto;
- 3) del livello idrometrico dei corpi idrici;

4) delle stazioni e delle reti di stazioni per la telemisura dei fenomeni meteorologici;

d) studi e approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio geologico, realizzati in collaborazione con università ed enti di ricerca nell'ambito di progetti specifici, finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla realizzazione di *database* locali, regionali e nazionali;

e) interventi per contrastare l'erosione costiera e l'erosione superficiale del suolo agricolo;

f) interventi di progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde o manufatti di difesa idraulica;

g) interventi eseguiti da privati realizzati in base a contratti di fiume, di cui all'articolo 68-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stipulati con le amministrazioni competenti;

h) spese sostenute da enti pubblici per la definizione di contratti di fiume;

i) interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana;

l) interventi di miglioramento della trasmissibilità e della conducibilità idraulica del suolo;

m) realizzazione delle misure compensative per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica e della sicurezza idraulica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e delle caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodica dei corsi d'acqua, diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;

o) interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;

p) realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti;

q) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;

r) interventi di ristrutturazione edilizia, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di edifici e di pertinenze

secondo criteri antisismici, nonché interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici e di pertinenze, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione da una perizia di un professionista abilitato.

ART. 5.

(Criteri per la realizzazione degli interventi).

1. Gli interventi di cui all'articolo 4 devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, ecologico, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché delle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, attuate, rispettivamente, dai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 23 febbraio 2010, n. 49.

2. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto espressamente, nella valutazione dei costi e dei benefici, dei costi e dei benefici di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi. Tra le differenti soluzioni e tecniche esaminate devono essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica e, nel caso in cui sia dimostrata l'uguale efficacia di tali soluzioni e tecniche rispetto a quelle tradizionali e più invasive, sono da preferire quelle che fanno riferimento ai principi di ingegneria naturalistica.

3. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare il naturale equilibrio sedimentario del corso d'acqua, a meno che non siano espressamente autorizzati dall'autorità di bacino o di distretto idrografico in base a uno specifico programma

di gestione dei sedimenti nel bacino idrografico.

4. Gli interventi di naturalizzazione, incluse la delocalizzazione di beni ubicati in aree ad alta pericolosità idraulica e la rimozione di manufatti che limitano la continuità tra alveo e piana inondabile, devono essere privilegiati, ove possibile, rispetto agli interventi di artificializzazione.

5. Per gli interventi sul reticolo idrografico e, in particolare, per la mitigazione del rischio idraulico, la relazione tecnica deve attestare e dimostrare con chiarezza, da parte di ciascun professionista per le sue competenze professionali, che l'intervento non comporta un aggravio del rischio idraulico a valle o a monte; la relazione deve essere presentata all'autorità di bacino o di distretto idrografico territorialmente competente, che ha sessanta giorni di tempo per esprimere il suo assenso o diniego ovvero per chiedere integrazioni o per suggerire modifiche all'intervento. L'autorità, con adeguata motivazione, può richiedere ulteriori trenta giorni per esprimere il proprio giudizio. Decorsi tali termini si intende formato il silenzio diniego. La richiesta di documentazione integrativa interrompe i termini di cui al presente comma. Il diniego all'intervento in seguito a silenzio deve in ogni caso essere adeguatamente motivato, da parte dell'ente competente, entro ulteriori trenta giorni dalla formazione del silenzio diniego. Le prestazioni professionali di qualsiasi natura previste dalla presente legge sono svolte esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio delle rispettive professioni. Le indagini diagnostiche e conoscitive di qualsiasi genere sono svolte esclusivamente da soggetti autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

6. L'aggiornamento dei quadri conoscitivi deve essere garantito da una precisa correlazione con tutta la documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie, assicurando la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico geotematico e di microzonazione sismica per procedere alla pianificazione territo-

riale e urbanistica e adottando gli *standard* di acquisizione e di restituzione in uso presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), eventualmente anche attraverso forme di collaborazione con le università.

7. In fase di progettazione dell'intervento, una perizia tecnica asseverata da un tecnico di settore iscritto all'albo professionale deve attestare la riduzione del rischio.

ART. 6.

(Limitazioni alla realizzazione degli interventi).

1. I terreni interessati dagli interventi previsti dall'articolo 4 non possono cambiare destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti maggiori.

2. In nessun caso la detrazione fiscale di cui all'articolo 2 si applica agli interventi previsti dall'articolo 4 se l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di nuovi interventi edificatori o a interventi che comportino un aumento di volume o una variazione di sagoma dell'immobile esistente.

3. In relazione a immobili abusivi è possibile usufruire della detrazione fiscale di cui all'articolo 2 solo per interventi di demolizione.

CAPO II

RETE DEI SERVIZI GEOLOGICI D'ITALIA

ART. 7.

(Istituzione della Rete dei servizi geologici d'Italia).

1. È istituita la Rete dei servizi geologici d'Italia (RESGEI), della quale fanno parte il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, gli uffici geologici regionali di cui all'articolo 9 e gli uffici geologici territoriali di cui all'articolo 10.

2. Le finalità del RESGEI sono le seguenti:

a) realizzazione della cartografia geologica di base;

b) raccolta di dati e costante aggiornamento di banche dati concernenti la distribuzione spazio-temporale dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di dati di interesse geologico, geomorfologico, geotecnico e geofisico, assicurandone le piene pubblicità e fruibilità;

c) presidio e ricognizione del territorio finalizzati all'individuazione di situazioni di esposizione a rischi geologici;

d) mitigazioni dei rischi geologici mediante opere non strutturali quali realizzazione di piani di emergenza, di programmi di monitoraggio, di sistemi di allertamento e di una pianificazione territoriale compatibile con le dinamiche geomorfologiche e idrologiche;

e) fornitura di personale tecnico competente alle pubbliche amministrazioni in fase di progettazione e di valutazione di opere di mitigazione dei rischi geologici;

f) realizzazione delle azioni necessarie per rendere compatibili le politiche urbanistiche e le programmazioni di gestione del territorio con i quadri conoscitivi tecnico-scientifici relativi all'assetto idro-geologico del territorio.

3. Al fine di assolvere ai compiti di cui al comma 2, il RESGEI, a tutti i suoi livelli:

a) collabora con altri soggetti amministrativi, istituzionali, tecnici e accademici che hanno finalità simili;

b) può promuovere e partecipare, anche svolgendo funzioni di coordinamento, a progetti di studio e di ricerca o approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione dei rischi geologici, realizzati in collaborazione con università ed enti di ricerca nell'ambito di progetti specifici finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla realizzazione di banche dati locali, regionali e nazionali;

c) collabora alle attività di protezione civile ai fini di prevenzione e di program-

mazione della risposta in relazione a rischi geologici;

d) promuove la pubblicità e la piena fruibilità dei dati raccolti;

e) studia e rappresenta su opportune basi cartografiche digitali la geologia dell'Italia e la cartografia tematica concernente i rischi geologici;

f) promuove la conoscenza della geologia nazionale e locale e garantisce un'organica protezione dai rischi naturali provenienti dalla terra solida e fluida, evitando le sovrapposizioni, verificando le competenze e colmando le lacune, ottimizzando i benefici e minimizzando i costi.

ART. 8.

(Ruolo di coordinamento dell'ISPRA).

1. Il coordinamento del RESGEI è assicurato dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA.

2. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia assicura il coordinamento del RESGEI secondo i seguenti criteri:

a) coordina e ottimizza l'attività degli uffici geologici regionali di cui all'articolo 9, facendo concorrere in modo condiviso le competenze e le capacità dello Stato e delle regioni;

b) promuove la piena operatività degli uffici geologici regionali, monitorando la loro istituzione ai sensi dell'articolo 9 e la loro dotazione di personale e di risorse economiche;

c) cura la realizzazione e la pubblicazione ufficiale della cartografia geologica e assicura lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia e geofisica nonché di uso e di tutela del suolo;

d) cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di banche dati relative alla distribuzione spazio-temporale sul territorio nazionale di fenomeni riconducibili ai rischi geologici;

e) provvede alla raccolta e all'omogeneizzazione dei dati e assicura e promuove le loro pubblicità e fruibilità;

f) partecipa ad attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze della Terra a livello nazionale e internazionale.

ART. 9.

(Istituzione degli uffici geologici regionali).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione porta a termine una riorganizzazione interna in modo da costituire un ufficio geologico regionale (UGR), quale organo tecnico-scientifico operante nel campo delle scienze della Terra, volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e vigilanza, nonché il servizio di polizia idraulica e di assistenza agli enti locali. Le regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riorganizzazione in conformità ai propri statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione.

2. Al fine di evitare la frammentazione di competenze e risorse, di promuovere azioni sinergiche a scala regionale e di snellire la burocrazia, la riorganizzazione interna di cui al comma 1 definisce le competenze in modo tale da:

a) identificare l'UGR come unico ufficio deputato a esprimere pareri vincolanti in tema di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

b) identificare l'UGR come principale ufficio regionale competente in materia di dissesto idrogeologico, assetto del territorio e difesa del suolo;

c) assicurare la piena sinergia e lo scambio di informazioni e dati tra uffici e direzioni diversi a vario titolo coinvolti in tema di rischi geologici, gestione del territorio, protezione civile e monitoraggio ambientale;

d) assicurare la piena operatività dell'UGR mediante adeguate dotazioni strumentali, risorse umane e finanziarie;

e) qualora in una regione le funzioni previste dalla presente legge per l'UGR siano già attribuite all'agenzia regionale per la protezione ambientale, istituita ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132, l'UGR può essere istituito presso l'agenzia regionale per la protezione ambientale, ferme restando le competenze e le finalità previste dalla presente legge.

3. Gli UGR operano secondo modalità comuni e omogenee individuate dall'ISPRA in qualità di coordinatore a livello nazionale.

4. Gli UGR operano sul proprio territorio di riferimento in stretta collaborazione con le agenzie regionali per la protezione ambientale e con le autorità di bacino distrettuali di riferimento, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *z-bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Gli UGR svolgono attività di programmazione, di studio, di controllo e di monitoraggio nel campo della difesa del suolo, della gestione sostenibile del territorio, della salvaguardia e della valorizzazione delle risorse geoambientali, con finalità di supporto e di assistenza tecnica, scientifica e operativa in favore dell'amministrazione regionale, degli enti locali, di altri soggetti pubblici e della comunità in generale. Agli UGR sono affidate le seguenti funzioni e competenze:

a) attività conoscitive del territorio regionale in materia geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e geoambientale, assumendo la direzione e il coordinamento tecnico o eseguendo direttamente le attività di studio e di rilevamento, finalizzate in particolare alla realizzazione e al periodico aggiornamento della carta geologica di base, delle carte geo-tematiche a varie scale e delle banche dati relative alla distribuzione spazio-temporale sul territorio regionale di fenomeni riconducibili ai rischi geologici;

b) attività di studio e di indagine finalizzata alla valutazione della pericolosità legata a eventi sismici distruttivi, all'erosione delle coste, a eventi alluvionali, a fenomeni franosi e a processi erosivi, non-

ché alla configurazione di possibili scenari di danno, alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti degli eventi naturali parossistici e al monitoraggio di aree e di siti a più elevato rischio geologico;

c) promozione di attività di ricerca e di studi geologici applicativi necessari per la conoscenza, la pianificazione d'uso e la gestione sostenibile del territorio;

d) promozione e svolgimento di studi e di ricerche finalizzati al censimento, alla catalogazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio geologico regionale, costituito da siti, località e aree più o meno vaste nonché da monumenti geologici, denominati geositi;

e) attività di assistenza tecnica in favore dell'amministrazione regionale, fornendo, relativamente alle discipline delle scienze della Terra, il supporto tecnico-scientifico nel campo della pianificazione ambientale e territoriale e della difesa del suolo, nonché i pareri geologici previsti dalle vigenti normative e consulenze tecniche a seguito di richieste da parte di pubbliche amministrazioni, enti e organismi operanti nel territorio regionale, per la valutazione degli aspetti geologici e geologico-tecnici dei progetti e per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

f) approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, anche e soprattutto derivanti dalla documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie o relative a studi effettuati dai diversi enti operanti nel territorio regionale; costituzione di banche dati informatizzate di interesse regionale, con periodico aggiornamento e garanzia di fruibilità da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; informatizzazione, assistenza all'uso dei dati geologici, aggiornamento nonché allestimento e gestione di sistemi informativi geotematici in collegamento con il sistema informativo unico dell'ISPRA;

g) condivisione della documentazione e delle conoscenze acquisite con la comunità tecnica e scientifica, gli enti locali,

l'autorità di bacino distrettuale, le agenzie regionali per la protezione ambientale e gli organi della protezione civile;

h) assistenza dell'autorità di bacino distrettuale competente a individuare le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato presenti nella regione, specificando in dettaglio ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi;

i) verifica, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi degli uffici geologici territoriali di cui all'articolo 10 e coordinandone le attività, del rispetto degli obblighi di legge in materia di difesa del suolo e di protezione civile da parte di ciascun organo o ente territoriale;

l) coordinamento e verifica delle effettive condizioni di operatività di ogni eventuale ufficio o presidio territoriale previsto dalla legislazione vigente nazionale e regionale in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico e difesa del suolo, compresi gli uffici geologici territoriali di cui all'articolo 10;

m) individuazione delle aree per le quali la sussistenza di attività agricole deve ritenersi un rilevante presidio per la manutenzione del territorio in funzione di prevenzione contro il rischio idrogeologico e idraulico, anche ai fini del riconoscimento, in sede di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo, di specifici o più rilevanti incentivi economici a favore di tali attività;

n) accertamento dell'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificando la loro compatibilità e provvedendo al loro coordinamento;

o) promozione del ricorso ai contratti di fiume.

ART. 10.

(Istituzione degli uffici geologici territoriali).

1. L'ufficio geologico territoriale (UGT), comprendente il territorio di un singolo

comune, di un'unione di comuni ovvero di un'area vasta, ha funzioni di controllo del territorio, della predisposizione di piani di emergenza, di ausilio nelle progettazioni interne, di monitoraggio e di pianificazione territoriale.

2. Le attività degli UGT sono coordinate dall'UGR territorialmente competente.

3. Gli UGT sono preposti alle seguenti attività:

a) individuazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;

b) continua ricognizione del territorio di competenza con finalità di prevenzione e di valutazione dei rischi geologici, assicurando azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;

c) tempestiva ricognizione del territorio dopo l'evento calamitoso, finalizzata all'aggiornamento continuo di banche dati relative alla distribuzione spazio-temporale di fenomeni riconducibili ai rischi geologici;

d) supporto alle amministrazioni comunali nella predisposizione, nell'aggiornamento e nella piena attuazione dei piani di emergenza comunali di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) supporto agli uffici tecnici dei comuni nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva del rischio idrogeologico nelle aree esposte a tale tipo di rischio;

f) supporto alla pianificazione urbanistica e territoriale a scala comunale e sovracomunale, vigilando che gli strumenti di governo del territorio si basino sulle conoscenze legate alla pericolosità e ai rischi di natura sismica e idrogeologica, definiti in base ai quadri conoscitivi più aggiornati;

g) espressione di un parere vincolante in ordine alle scelte urbanistiche e alle modifiche inerenti ai piani regolatori co-

munali, con particolare riguardo al rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica, della sicurezza idraulica, dell'impatto ambientale e della protezione dall'inquinamento dei terreni e delle falde idriche a seguito delle trasformazioni territoriali previste dagli strumenti urbanistici o a seguito delle singole proposte di trasformazione edilizia, ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) espressione di un parere vincolante sugli interventi edilizi che prevedono nuove costruzioni o aumenti di cubatura superiori al 20 per cento, al fine di garantire la sicurezza da un punto di vista idrogeologico, idraulico e sismico;

i) promozione di interventi di miglioramento della permeabilità del suolo;

l) promozione, in collaborazione con la protezione civile, di attività che garantiscano la diffusione di una corretta cultura del rischio a livello territoriale;

m) promozione e adozione dei contratti di fiume e vigilanza sulla loro piena attuazione;

n) messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni di personale con qualifica di geologo ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, in materia di commissioni di gara e di collaudo.

ART. 11.

(Personale impiegato negli UGR e negli UGT).

1. Il personale tecnico impiegato negli UGR e negli UGT deve essere in possesso di un titolo di laurea e di un'adeguata specializzazione che consenta di assolvere pienamente alle finalità del servizio geologico.

2. Per istituire un UGR o un UGT, le regioni possono avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali o territoriali.

3. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a effettuare nuove assunzioni del personale tecnico di cui al comma 1, qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2, nella misura necessaria per

l'istituzione degli UGR e degli UGT. Le nuove assunzioni effettuate ai sensi del primo periodo non sono computate nelle quote previste dall'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per il costo del personale assunto ai sensi del primo periodo sono escluse dal calcolo del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

4. L'attività di progettazione deve avvenire mediante l'integrazione delle varie competenze prevedendo, nel suo svolgimento, la presenza obbligatoria di almeno un geologo.

5. È obbligatoria la presenza di una figura tecnica in possesso di un'adeguata professionalità nel campo delle scienze geologiche nelle commissioni di gara, nelle commissioni di collaudo e nell'ufficio di direzione dei lavori per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo.

CAPO III

SANZIONI E COPERTURA FINANZIARIA

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 3 per cento dell'importo ammesso a detrazione ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, non inferiore a 10.000 euro al professionista che, nel redigere una delle perizie o delle asseverazioni di cui alla presente legge, con dolo o colpa grave riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà.

2. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla normativa vigente, la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, altresì, al contribuente che, sapendo che la perizia o l'asseverazione presenta i vizi di cui al medesimo comma 1, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere la detrazione

prevista dall'articolo 2. Il contribuente che ha tenuto la condotta di cui al periodo precedente decade, inoltre, dal diritto di beneficiare di ogni ulteriore detrazione o agevolazione fiscale, di qualsiasi natura, della quale eventualmente usufruisca.

3. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla legge, è soggetto altresì alla sanzione di cui al comma 1 del presente articolo e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni il responsabile dell'organo che ha deliberato uno degli interventi previsti dall'articolo 4, qualora, sapendo che la perizia presenta i vizi di cui al medesimo comma 1, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere l'esclusione delle spese sostenute per l'intervento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto a quanto disposto dall'articolo 9.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° maggio 2018, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 1.095 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 2.191,50 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 4.381,50 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 8.763 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 13.144,50 euro per chilometro quadrato ».

3. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 10.000 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1° maggio 2018, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per chilometro quadrato per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

4. A decorrere dal 1° maggio 2018, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: « e tenendo conto delle riduzioni » fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: « la Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie »;

d) al comma 14, le parole: « per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ».

PAGINA BIANCA



18PDL0005060